



**L.R. 11/05/2015, n. 8**

*“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”*

**Modalità di funzionamento della Consulta regionale per lo sport**

(art. 8, comma 6)



### PREMESSA

La Legge regionale 11/05/2015, n. 8, (nel seguito denominata “legge”), recante “*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*”, è finalizzata come previsto all’art. 1, a riconoscere “il valore sociale, formativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente”.

Nell’ottica di un’attenta e puntuale programmazione degli interventi a sostegno dello sport, assume un ruolo fondamentale l’attività di consulenza che la Consulta regionale per lo sport (nel seguito denominata “Consulta”) potrà fornire alla Regione in materia.

Al fine di conferire la piena operatività del suddetto organo collegiale, risulta pertanto indispensabile regolamentarne il funzionamento.

### RELAZIONE

L’adozione delle presenti disposizioni è prevista all’art. 8, comma 6 della legge ed è finalizzata a stabilire le modalità di funzionamento della Consulta.

Vengono richiamati all’art. 1 gli ambiti di competenza della Consulta e disciplinate all’art. 2 le fasi di costituzione della medesima che avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Nei successivi artt. 3 e 4 vengono disciplinati i ruoli ed i compiti di Presidente, Vice Presidente e Segretario della Consulta, mentre all’art. 5 vengono impartite disposizioni in merito alla composizione della medesima.

Si affronta poi all’art. 6 il tema delle cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti la Consulta; inoltre, al fine di assicurare e garantire una presenza ed una partecipazione costante e continua ai lavori della medesima, si stabilisce che è causa di decadenza l’assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive e vengono altresì indicate le modalità e le procedure per rilevare tali inadempienze e procedere alla sostituzione dei componenti decaduti. Allo stesso fine, in tema di dimissione degli stessi, si dispone all’art. 7 che il componente dimissionario rimanga in carica sino alla sua sostituzione.

Si passa quindi a regolamentare le modalità operative, le procedure di svolgimento dei lavori, la regolarità delle sedute, la validità delle deliberazioni, ed in particolare :



- Art. 8 – Convocazione ed ordine del giorno;
- Art. 9 – Verbalizzazione delle riunioni;
- Art. 10 – Validità delle sedute e numero legale;
- Art. 11 – Svolgimento dei lavori, modalità e validità delle deliberazioni;
- Art. 12 – Compensi ai componenti.

***Modalità di funzionamento della Consulta regionale per lo sport  
di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni  
generali in materia di attività motoria e sportiva"***

**Art. 1 – Competenze e durata**

1. La Consulta svolge funzioni di consulenza alla Regione in materia di :
  - a. Piano pluriennale per lo sport di cui all'art. 6 della legge e Piano esecutivo annuale per lo sport di cui all'art. 7 della legge;
  - b. regolamenti esecutivi della legge;
  - c. ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport;
2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.

**Art. 2 – Istituzione**

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in sede di prima istituzione e ad ogni rinnovo di legislatura.
2. I rappresentanti di enti e organismi che compongono la Consulta devono essere designati entro quindici giorni dalla data della richiesta di designazione. Trascorso tale termine, la Consulta può esercitare le proprie funzioni, purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.



**Art. 3 – Presidente e Vice Presidente**

1. La Consulta è presieduta dall'Assessore competente, o da un suo delegato, il quale rappresenta la Consulta, convoca e presiede le riunioni, fissa l'ordine del giorno e sottoscrive il verbale delle sedute.
2. Il Direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, è Vice Presidente della Consulta.
3. Il Presidente della Consulta autorizza eventuali accessi alla documentazione e agli atti della Consulta e demanda al Segretario il rilascio di copia dei provvedimenti emessi e dei verbali delle sedute, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 4 – Segretario**

1. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un funzionario amministrativo della struttura regionale competente in materia di sport.
2. In caso di assenza del Segretario, le funzioni possono essere affidate ad altro funzionario amministrativo supplente, designato dal Direttore della struttura regionale competente in materia di sport.

**Art. 5 – Composizione**

1. La Consulta presieduta come stabilito all'art. 3, è costituita dai componenti indicati all'art. 8, comma 4 della legge.
2. La rappresentanza delle Strutture Regionali va assicurata, in via ordinaria, dai rispettivi Dirigenti responsabili i quali possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da altri Dirigenti della struttura; soltanto nel caso che l'organico della struttura sia momentaneamente sprovvisto di Dirigenti, la stessa può essere rappresentata da un funzionario.
3. Le sedute della Consulta non sono pubbliche e quindi non possono parteciparvi soggetti estranei alla medesima o esperti non espressamente invitati per iscritto; il Presidente può tuttavia consentire una limitata partecipazione di funzionari delle strutture che, per attività



professionale e competenze d'ufficio, siano interessati ad assistere alla trattazione degli argomenti.

#### **Art. 6 – Incompatibilità e decadenza dei componenti**

1. Non possono essere componenti della Consulta coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e società, abbiano sottoscritto, dopo la relativa nomina, contratti con la Regione o con altri enti per l'erogazione, in materia di sport, di servizi, forniture o lavori alla cui spesa concorra l'amministrazione regionale.
2. E' causa di decadenza, per i componenti non appartenenti alle strutture regionali, l'assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive della Consulta; le cause di decadenza sono contestate per iscritto dal Presidente all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi e, qualora il medesimo non abbia prodotto le giustificazioni richieste o non abbia rimosso le cause di incompatibilità, il Presidente invita gli enti interessati a provvedere alla sostituzione. In caso di assenze ripetute e non adeguatamente motivate dei rappresentanti di una delle strutture regionali, il Presidente della Consulta può richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del Dirigente della stessa struttura.
3. I componenti la Consulta non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione su atti ai quali siano direttamente interessati o ai quali siano interessati il coniuge o il convivente abituale, i parenti o gli affini entro il quarto grado e le persone legate da vincoli di adozione e affiliazione; in tali casi, il Presidente, reso edotto della posizione di incompatibilità, invita gli interessati ad allontanarsi dalla seduta sino ad avvenuta votazione.
4. Le cause sopravvenute di incompatibilità comportano la decadenza.

#### **Art. 7 – Dimissioni o sostituzione dei componenti**

1. Eventuali dimissioni o richieste di sostituzione dei componenti sono presentate al Presidente della Consulta, il quale provvede a richiedere agli Uffici competenti le designazioni dei nuovi componenti; i dimissionari rimangono in carica sino alla loro sostituzione.

#### **Art. 8 – Convocazione ed ordine del giorno**

1. La Consulta è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 10.



2. Il relatore o la commissione relatrice istruiscono l'argomento da proporre all'ordine del giorno e predispongono a tal fine una dettagliata relazione sull'argomento trattato con una proposta di parere controfirmata anche dal o dai Dirigenti competenti in materia.
3. Al fine di consentire con congruo anticipo la visione dell'ordine del giorno ai componenti la Consulta, permettendo la regolare convocazione e la fattiva partecipazione alle sedute, lo stesso viene inviato ai componenti, unitamente alla predetta relazione dettagliata, o ad una breve relazione sintetica, per ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Un ordine del giorno aggiuntivo è possibile a condizione che sia fatto pervenire a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione.
5. Il Presidente può ammettere alla discussione argomenti non iscritti all'ordine del giorno solo se la richiesta sia stata accolta all'unanimità di tutti i componenti la Consulta.

#### **Art. 9 – Verbalizzazione delle riunioni**

1. Il Segretario incaricato ha il compito di verbalizzare le sedute della Consulta ed il relativo verbale deve contenere :
  - a) il numero e l'argomento all'ordine del giorno;
  - b) i presenti;
  - c) il relatore;
  - d) il nome degli intervenuti nella discussione;
  - e) l'acquisizione della relazione istruttoria;
  - f) l'eventuale sospensione della seduta e l'allontanamento dalla seduta dei partecipanti.
2. Qualora un componente richieda la verbalizzazione di una dichiarazione di voto, o di altre osservazioni, il Segretario ne annota il contenuto sul verbale e il testo della dichiarazione o dell'osservazione deve essere fornito dal richiedente nel corso della seduta.
3. Il Segretario deve annotare sul verbale, succintamente, i punti principali della discussione e trascrivere immediatamente l'esito della votazione; eventuali registrazioni audio delle sedute devono considerarsi quali semplice ausilio alla stesura del verbale, non possono essere messe a disposizione di estranei e vengono conservate sino alla data di intervenuta approvazione del verbale.



4. La stesura definitiva del testo del verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla data della seduta; nei successivi trenta giorni il testo rimane depositato presso gli uffici di segreteria a disposizione dei componenti che hanno partecipato alla riunione i quali, entro il medesimo termine, possono presentare per iscritto osservazioni o precisazioni inerenti quanto da loro stessi dichiarato.
5. A seguito delle osservazioni o precisazioni pervenute, ritenute ammissibili se non in contrasto con quanto registrato dal Segretario, il testo viene modificato; diversamente, trascorsi i predetti termini in assenza di ulteriori osservazioni o precisazioni, il testo inizialmente predisposto si intende approvato dalla Consulta.
6. Il verbale approvato è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente della Consulta.

#### **Art. 10 – Validità delle sedute e numero legale**

1. Per la validità delle sedute della Consulta è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti più uno mentre, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il numero legale, necessario alla legittimazione della seduta, va calcolato in base alle effettive presenze dei soli aventi diritto al voto deliberativo e va verificato, sia all'inizio della seduta, che in occasione di ogni votazione.

#### **Art. 11 – Svolgimento dei lavori, modalità e validità delle deliberazioni**

1. Il relatore o la commissione relatrice espongono sinteticamente l'argomento e forniscono i chiarimenti richiesti dai componenti la Consulta.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti deliberativi validamente espressi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 delle presenti disposizioni, i componenti la Consulta non possono astenersi dal formulare un parere; pertanto all'atto della votazione il componente non può che esprimere un voto positivo o negativo oppure richiedere che l'argomento posto in votazione sia rinviato ad una ulteriore istruttoria per carenza di elementi conoscitivi e, qualora la maggioranza non accetti il rinvio proposto, la votazione deve ripetersi con l'esclusiva ammissione di voti favorevoli o contrari.
4. I voti contrari devono essere sempre, singolarmente o congiuntamente, motivati.



**Art. 12 – Compensi ai componenti**

1. La partecipazione dei componenti della Consulta è senza oneri a carico della Regione ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge e pertanto non è previsto alcun compenso, né rimborso spese ai componenti la Consulta.

